

N. 3421/14 R.G.N.R.  
N. 1319/14 R.G.G.I.P.

**TRIBUNALE DI TRIESTE**  
**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Il G.U.P. dott. Laura Barresi ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di Marchetti Livio, Della Valle Pierpaolo, Pobega Rodolfo, Seriau Tiziana e Raffaelli Michela, imputati come in atti;

Considerato che, per l'elevato numero dei soci di Cooperative Operaie di Trieste Istria e Friuli società cooperativa in concordato preventivo, persone offese nell'ambito del procedimento penale di cui in premessa, la notificazione dell'avviso agli stessi di fissazione dell'udienza preliminare del 13 marzo 2017 ore 9.00 risulta difficile e deve essere pertanto effettuata per pubblici annunci a norma dell'art.155 C.P.P.

**P.Q.M.**

Visto l'art.155 C.P.P.

**DISPONE**

che la notificazione ai soci di Cooperative Operaie di Trieste Istria e Friuli società cooperativa in concordato preventivo, venga effettuata per pubblici annunci con le seguenti modalità:

- a) deposito di una copia del presente provvedimento, della richiesta di rinvio a Giudizio e del decreto di fissazione udienza nella casa comunale di Trieste;
- b) pubblicazione di copia del presente provvedimento della richiesta di rinvio a Giudizio e del decreto di fissazione udienza sul sito del Tribunale di Trieste e sul sito del Ministero della Giustizia "Newsonline" alla voce "avvisi e notifiche";
- c) avviso della avvenuta pubblicazione sul predetto sito e delle modalità di consultazione tramite pubblicazione di un estratto del provvedimento, contenente l'indicazione delle imputazioni, del giorno, dell'ora e del luogo di celebrazione dell'udienza preliminare sul quotidiano "Il Piccolo" di Trieste in un giorno feriale;
- d) inserimento di un estratto del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

**MANDA**

alla Cancelleria per gli incumbenti di rito

Trieste,

**09 NOV. 2016**

Il GUP

Dottoressa Laura BARRESI

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE**  
Sezione GIP  
**DEPOSITATO OGGI IN CANCELLERIA**  
Trieste **09 NOV. 2016**

IL CANCELLIERE



**TRIBUNALE DI TRIESTE**  
**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

N. 3421/14 R.G. G.I.P.

N. 1319/14 R.G. N.R.

**AVVISO ALLE PERSONE OFFESE DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA  
PRELIMINARE  
- art. 419 C.P.P.**

**PER IL GIORNO 13.03.2017 ALLE ORE 9.00**

Il cancelliere, in relazione al procedimento penale n. 3421/16 **R.G. G.I.P.** contro:

- 1. MARCHETTI Livio**, nato a Trieste il 3.11.1950
- 2. DELLA VALLE Pierpaolo**, nato a Trieste il 25.6.1965
- 3. POBEGA Rodolfo**, nato a Capodistria il 15.12.1960,
- 4. SERIAU Tiziana**, nata a Trieste il 5.8.1952,
- 5. RAFFAELLI Michela**, nata a Trieste l'8.8.1974,

per il reato di cui:

MARCHETTI, DELLA VALLE, POBEGA, SERIAU, RAFFAELLI

Artt. 81 cpv., 110 c.p., 2621 c.c.

MARCHETTI, DELLA VALLE, POBEGA, SERIAU, RAFFAELLI

Artt. 110 c.p., 236 comma 2 n. 1 r.d. 16.3.1942 n. 267, in riferimento agli all'art. 223 comma 2 n. 1

MARCHETTI, DELLA VALLE

Artt. 110 c.p., 236 comma 2 n. 1 r.d. 16.3.1942 n. 267, in riferimento agli artt. 223 comma 1 e 216 comma 1 n. 1 r.d. cit.

MARCHETTI

Art. 236 comma 2 n. 1 r.d. 16.3.1942 n. 267, in riferimento agli artt. 223 comma 1 e 216 comma 1 n. 1 r.d. cit.

MARCHETTI, DELLA VALLE

Artt. 81 cpv., 110 c.p., 130 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385

Vista la richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 04.10.2016;

visto il decreto di data 09.11.2016 con il quale il GUP ha disposto la notifica nei confronti delle persone offese dell'avviso di fissazione di udienza per pubblici proclami sia eseguita ai sensi dell'art. 155 c.p.p

## A V V I S A

### **I SOCI DELLE COOPERATIVE OPERAIE DI TRIESTE ISTRIA E FRIULI SOCIETA' COOPERATIVA**

che il Giudice per le udienze preliminari dott.ssa Laura Barresi ha fissato il giorno **13.03.2017 alle ore 9.00 in Trieste, aula della Corte d'Assise nel cortile interno del Palazzo di Giustizia, via Coroneo n 20** l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M.

Con l'avviso alle persone offese che potranno nominare in qualsiasi tempo un difensore di fiducia che ai sensi degli artt. 74 e segg. D.R.R 115/02 sul patrocinio a spese dello Stato per non abbienti, potranno essere ammessi ove si trovino nelle condizioni di cui all'art. 76, osservando le formalità di cui all'art. 78 e 79 della legge stessa.

Si informano inoltre le persone offese che NON hanno l'obbligo di comparire all'udienza preliminare se NON intendono costituirsi parte civile.

Si avvisa altresì che copia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare:

- sarà depositata presso la Casa Comunale di Trieste,
- è pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, "Newsonline" alla voce "Avvisi e notifiche".
- è pubblicata sul sito del Tribunale di Trieste "Pubblicità legale" alla voce "notifiche per pubblici proclami"
- è pubblicata sul quotidiano "Il Piccolo" di Trieste in un giorno feriale;
- è pubblicato, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Si comunica che l'avviso di fissazione udienza preliminare unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio e il fascicolo processuale sono depositati presso l'Ufficio del GIP del Tribunale Ordinario di Trieste dove gli aventi diritto hanno la facoltà di prendere visione degli atti depositati ai sensi dell'art. 416 co. 2 c.p.p.

Trieste, 17.01.2017

IL CANCELLIERE  
dott.ssa Patrizia Valle



6941)

N. 1319/2014 R.G. n.r.

TRIBUNALE DI TRIESTE  
PFRVLNUTO IN CANCELLERIA



14 OTT. 2015

**Procura della Repubblica**

presso il Tribunale di Trieste

Mano Cancelliere

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**  
avanti al  
**TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE**  
- artt. 33 ter, 416, 417 c.p.p. -

Al Sig. Giudice per l'udienza preliminare  
presso il Tribunale di Trieste

Il Pubblico Ministero

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, iscritto nei confronti di:

**1. MARCHETTI Livio**, nato a Trieste il 3.11.1950, residente a Trieste in via Locchi 12, con domicilio per le notificazioni eletto presso lo studio dell'Avv. Insolera in Bologna via D'Azeglio 31

*Assistito e difeso di fiducia dagli Avv. ti Alfredo ANTONINI del Foro di Trieste e Gaetano INSOLERA del Foro di Bologna*

**2. DELLA VALLE Pierpaolo**, nato a Trieste il 25.6.1965, residente a Trieste via Alessandro De Almerigotti 36, con domicilio per le notificazioni dichiarato in Trieste via di Torre Bianca 26

*Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Marco BIANCA del Foro di Gorizia*

**3. POBEGA Rodolfo**, nato a Capodistria il 15.12.1960, residente Duino Aurisina (TS) Villaggio del Pescatore 116, con domicilio per le notificazioni dichiarato in Trieste via Fabio Severo 36

*Assistito e difeso di fiducia dagli avv. ti Salvatore e Filippo CAPOMACCHIA del Foro di Udine*

**4. SERIAU Tiziana**, nata a Trieste il 5.8.1952, residente a Trieste via del Lazzaretto Vecchio 5, con domicilio per le notificazioni dichiarato in Trieste piazza Tommaseo 2

*Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Federica FANTUZZI del Foro di Trieste*

133.17  
su 9.00 € 55

**5. RAFFAELLI Michela**, nata a Trieste l'8.8.1974 res. Trieste via Boccaccio 10, con domicilio per le notificazioni dichiarato in Trieste via Tor Bandena 1

*Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Giovanni BORGNA del Foro di Trieste*

Persone sottoposte ad indagini in ordine ai seguenti reati:

MARCHETTI, DELLA VALLE, POBEGA, SERIAU, RAFFAELLI

A) Artt. 81 cpv., 110 c.p., 2621 c.c. perché, in concorso di volontà ed azione tra di loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità rivestite in seno alla società "COOPERATIVE OPERAIE DI TRIESTE, ISTRIA E FRIULI SOCIETA' COOPERATIVA" società in relazione alla quale il Tribunale di Trieste omologava il concordato preventivo con decreto dd. 15.6.2015 (procedura ammessa in data 16.3.2015 a seguito di ricorso presentato dall'amministratore giudiziario in data 27.11.2014):

- **MARCHETTI Livio**, di presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **DELLA VALLE Pierpaolo**, di presidente del collegio sindacale fino al 16.1.2012 (ruolo nel quale egli, nella relazione al bilancio 2010, dava atto di non aver rilevato operazioni atipiche/inusuali infragruppo e di aver verificato la conformità del bilancio alla legge e ai criteri di valutazione) e quindi, dal 16.1.2012, di direttore generale (ruolo, quest'ultimo, nel quale egli presentava ed illustrava il progetto di bilancio relativo alle annualità 2011, 2012 e 2013 nelle relative riunioni del C.d.A.);
- **POBEGA**, di membro del collegio sindacale (ruolo nel quale egli, nelle relazioni ai bilanci 2010, 2011, 2012, 2013 dava atto di non aver rilevato operazioni atipiche/inusuali infragruppo e di aver verificato la conformità del bilancio alla legge e ai criteri di valutazione);
- **SERIAU**, di membro e quindi di presidente del collegio sindacale (ruolo nel quale ella, nelle relazioni ai bilanci 2011, 2012, 2013 dava atto di non aver rilevato operazioni atipiche/inusuali infragruppo e di aver verificato la conformità del bilancio alla legge e ai criteri di valutazione);
- **RAFFELLI**, di membro del collegio sindacale (ruolo nel quale ella, nelle relazioni al bilancio 2013 dava atto di non aver rilevato operazioni atipiche/inusuali infragruppo e di aver verificato la conformità del bilancio alla legge e ai criteri di valutazione);

nei bilanci relativi alle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 e nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico (in particolare, le relazioni del collegio sindacale) consapevolmente esponevano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettevano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione era imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo di appartenenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

In particolare, appostavano a bilancio plusvalenze fittizie, realizzate mediante le operazioni appresso descritte di conferimento di partecipazioni societarie e di conferimento/cessione di beni immobili alla società COTIF IMMOBILIARE s.r.l. (interamente partecipata da COOPERATIVE OPERAIE e costituita *ad hoc* il 9.12.2010 con capitale sociale pari al minimo di legge; società non operativa e priva di capacità

economica e di possibilità di sostenere financo le spese notarili e di imposta per dette operazioni, pagate da COOPERATIVE OPERAIE) operazioni in forza delle quali nei bilanci relativi agli esercizi 2010 e seguenti veniva falsamente iscritto un maggior valore della partecipazione in COTIF IMMOBILIARE SRL rispetto a quello da determinarsi in base ad una corretta applicazione delle norme civilistiche sul bilancio e dei principi contabili:

1. conferimento a COTIF SRL in data 24.12.2010, per euro 8.630.000,00, dell'intera partecipazione (pari al 99% del capitale sociale) della società di diritto croato COOP TRGOVINE DOO, società indebitata verso COOPERATIVE OPERAIE per 9.629.161,00 e la cui unica attività consisteva nella locazione di un immobile ad uso commerciale)
2. conferimento a COTIF SRL in data 24.12.2010, per euro 9.447.634,00, di 7 immobili ad uso commerciale (tre dei quali - precisamente i locali d'affari siti in via Morpurgo, Montorsino a Gatteri - venivano poi, in data 1.1.2011, concessi in locazione alla stessa COOPERATIVE OPERAIE per un canone annuo complessivo di euro 282.000,00);
3. conferimento a COTIF SRL, in data 23.12.2011, per euro 4.822.711,00 di ulteriori immobili ad uso commerciale (precisamente il complesso immobiliare sito in via Alpi Giulie che veniva poi, in data 2.1.2012, concesso in locazione alla stessa COOPERATIVE OPERAIE, unitamente all'immobile di cui all'operazione indicata al punto che segue, per un canone annuo complessivo di euro 333.000,00)
4. cessione a COTIF SRL, in data 23.12.2011, del complesso immobiliare sito in Trieste via Palatucci - via dei Macelli, verso il corrispettivo di euro 6.500.000,00 da pagarsi entro il 31.12.2016 senza interessi (complesso immobiliare che veniva poi, in data 2.1.2012, concesso in locazione alla stessa COOPERATIVE OPERAIE, unitamente all'immobile di cui all'operazione indicata al punto che precede, per un canone annuo complessivo di euro 333.000,00

dette operazioni di conferimento, prive di alcun vantaggio economico, consentivano, mediante l'iscrizione a bilancio delle citate plusvalenze (pari ad euro 8.793.247,00 a seguito delle operazioni dd. 24.12.2010 ed euro 6.203.796 a seguito delle operazioni dd. 23.12.2011) di rispettare i parametri normativi per il ricorso al c.d. "prestito sociale", la cui entità non doveva superare il quintuplo del patrimonio netto (rapporto che altrimenti, ossia senza tali conferimenti e cessioni, sarebbe stato superato), nonché, più in generale, di conseguire un risultato di esercizio positivo o un risultato negativo inferiore a quello effettivo, a fronte invece di una gestione ordinaria sempre negativa ed in costante peggioramento;

con riferimento all'operazione n. 4 (cessione del complesso immobiliare di via Palatucci-via dei Macelli), peraltro, il credito per il corrispettivo di euro 6.500.000, a scadere il 31.12.2016, veniva iscritto in bilancio come esigibile, senza che venisse mai operato alcun accantonamento

per rischio di inesigibilità, nonostante il debitore (COTIF SRL) fosse soggetto privo di autonomia patrimoniale e finanziaria;

inoltre, ai medesimi fini appostavano a bilancio l'ulteriore plusvalenza fittizia pari ad euro 692.968,00 generata dalla cessione, in data 20.12.2013 e per il corrispettivo di euro 2.777.000,00, alla controllata FOLIUM SRL della partecipazione nella società F. LLI CARLET SRL.

I sindaci, nelle relazioni al bilancio, attestavano di aver vigilato sulla conformità dello stesso alla legge e di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti dal codice civile, ed in particolare di non aver rilevato operazioni atipiche/inusuali infragruppo.

In Trieste, alle date di approvazione del bilancio 2010 (25 giugno 2011), del bilancio 2011 (23 giugno 2012), del bilancio 2012 (18 giugno 2013) e del bilancio 2013 (29 giugno 2014)

MARCHETTI, DELLA VALLE, POBEGA, SERIAU, RAFFAELLI

B) Artt. 110 c.p., Artt. ~~110~~ c.p., 236 comma 2 n. 1 r.d. 16.3.1942 n. 267, in riferimento agli all'art. 223 comma 2 n. 1 perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità rivestite in seno alla società "COOPERATIVE OPERAIE DI TRIESTE, ISTRIA E FRIULI SOCIETA' COOPERATIVA" società in relazione alla quale il Tribunale di Trieste omologava il concordato preventivo con decreto dd. 15.6.2015 (procedura ammessa in data 16.3.2015 a seguito di ricorso presentato dall'amministratore giudiziario in data 27.11.2014):

- MARCHETTI Livio, di presidente del Consiglio di Amministrazione;
- DELLA VALLE Pierpaolo, di presidente del collegio sindacale fino al 16.1.2012 (ruolo nel quale egli, nella relazione al bilancio 2010, dava atto di non aver rilevato operazioni atipiche/inusuali infragruppo e di aver verificato la conformità del bilancio alla legge e ai criteri di valutazione) e quindi, dal 16.1.2012, di direttore generale (ruolo, quest'ultimo, nel quale egli presentava ed illustrava il progetto di bilancio relativo alle annualità 2011, 2012 e 2013 nelle relative riunioni del C.d.A.);
- POBEGA, di membro del collegio sindacale (ruolo nel quale egli, nelle relazioni ai bilanci 2010, 2011, 2012, 2013 dava atto di non aver rilevato operazioni atipiche/inusuali infragruppo e di aver verificato la conformità del bilancio alla legge e ai criteri di valutazione);
- SERIAU, di membro e quindi di presidente del collegio sindacale (ruolo nel quale ella, nelle relazioni ai bilanci 2011, 2012, 2013 dava atto di non aver rilevato operazioni atipiche/inusuali infragruppo e di aver verificato la conformità del bilancio alla legge e ai criteri di valutazione);
- RAFFELLI, di membro del collegio sindacale (ruolo nel quale ella, nelle relazioni al bilancio 2013 dava atto di non aver rilevato operazioni atipiche/inusuali infragruppo e di aver verificato la conformità del bilancio alla legge e ai criteri di valutazione);

concorrevano ad aggravare il dissesto della società commettendo i reati di false comunicazioni sociali di cui al capo che precede (da intendersi integralmente richiamato), mediante i quali veniva occultata, ai creditori e ai terzi, la reale situazione patrimoniale della società potendo così la società, in particolare, proseguire nella raccolta di risparmio tra i soci con conseguente aumento l'esposizione debitoria.

In Trieste, alla data di omologazione del concordato preventivo.

MARCHETTI, DELLA VALLE

- C) Artt. 110 c.p., 236 comma 2 n. 1 r.d. 16.3.1942 n. 267, in riferimento agli artt. 223 comma 1 e 216 comma 1 n. 1 r.d. cit. perché in concorso tra loro:

**MARCHETTI Livio**, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di Cooperative Operaie di Trieste Istria e Friuli – Società Cooperativa, società in relazione alla quale il Tribunale di Trieste omologava il concordato preventivo con decreto dd. 15.6.2015 (procedura ammessa in data 16.3.2015 a seguito di ricorso presentato dall'amministratore giudiziario in data 27.11.2014);

**DELLA VALLE Pierpaolo**, di direttore generale dal 16.1.2012 della medesima società;

distraevano:

**MARCHETTI** la somma di euro 76.651,20 impiegata, nel periodo dicembre 2010 – ottobre 2014, per il pagamento di pasti presso numerosi esercizi cittadini (tra i quali, in particolare, l'Hostaria alle Bandierette per complessivi euro 48.085,00 e il locale "Avenue Sas" – di cui peraltro era titolare il figlio del MARCHETTI – per euro 8.536,00), somme che venivano imputate a spese di rappresentanza in difetto di documentazione giustificativa ed in violazione dell'ordine di servizio n. 23 del 13.10.2008 (che prescriveva che il giustificativo redatto su apposito modello aziendale dovesse indicare le generalità anche "*della persona o Azienda esterni*", requisito essenziale per comprovarne la funzione rappresentativa) ed in violazione, altresì, della normativa fiscale;

**DELLA VALLE** la somma di euro 25.930,99 impiegata nel periodo gennaio 2012 – ottobre 2014 per il pagamento di pasti presso numerosi esercizi cittadini, somme che venivano imputate a spese di rappresentanza in difetto di documentazione giustificativa ed in violazione dell'ordine di servizio n. 23 del 13.10.2008 (che prescriveva che il giustificativo redatto su apposito modello aziendale dovesse indicare le generalità anche "*della persona o Azienda esterni*" requisito essenziale per comprovarne la funzione rappresentativa), ed in violazione, altresì, della normativa fiscale.

In Trieste, alla data di omologazione del concordato preventivo

MARCHETTI

- D) Art. 236 comma 2 n. 1 r.d. 16.3.1942 n. 267, in riferimento agli artt. 223 comma 1 e 216 comma 1 n. 1 r.d. cit. perché quale presidente del Consiglio di Amministrazione di Cooperative Operaie di Trieste Istria e Friuli – Società Cooperativa, società in relazione alla quale il Tribunale di Trieste omologava il concordato preventivo con decreto dd. 15.6.2015 (procedura ammessa in data 16.3.2015 a seguito di ricorso presentato dall'amministratore giudiziario in data 27.11.2014)

distraeva ovvero dissipava la somma di euro 170.000,00, pari al credito vantato dalla società verso la partecipata Reparto 7 S.r.l. (legalmente rappresentata da SEGHENE Augusto) a titolo di finanziamento, importo alla cui restituzione la società espressamente rinunciava in data 31.12.2009 (trattavasi della quota residua della maggior somma dovuta da Reparto 7 in forza di un finanziamento erogato da Cooperativa Operaie in forza di contratto dd. 24.12.2008); la somma di euro



170.000,00 era poi ridotta a 136.000,00 a seguito di cessione pro quota del credito al socio di minoranza in Reparto 7, Cooperativa Facchini. In Trieste, alla data di omologazione del concordato preventivo

MARCHETTI, DELLA VALLE

- E) Artt. 81 cpv., 110 c.p., 130 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 perché in concorso ovvero cooperando colposamente tra loro, nelle qualità meglio indicate nei capi che precedono, abusivamente esercitavano l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 d.lgs. cit. e delle delibere CICR dd. 3.3.1994 e 19.7.2005; in particolare, la raccolta di risparmio tra il pubblico - c.d. prestito sociale - veniva proseguita nonostante eccedesse i limiti previsti dalle citate delibere, ossia:  
il limite del quintuplo tra l'ammontare complessivo della raccolta e il patrimonio netto veniva formalmente rispettato solo attraverso le false rappresentazioni contabili di cui ai capi A) e B);  
la garanzia rilasciata da Banca Generali SPA (il cui rilascio, per un importo pari al 30%, costituiva condizione per poter elevare al quintuplo il predetto limite di ammontare complessivo raccolta del risparmio, altrimenti costituito dal triplo del patrimonio sociale) risultava, in realtà, contro garantita su titoli di proprietà della stessa COOPERATIVE OPERAIE.  
In Trieste, fino all'ottobre 2014

Identificata la persona offesa in:

Cooperative Operaie di Trieste Istria e Friuli - Società Cooperativa in concordato preventivo, in persona dell'amministratore giudiziario e liquidatore avv. Maurizio CONSOLI

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

relazioni di consulenza tecnica  
informativa di p.g. Guardia di Finanza ed atti allegati  
s.i.t.

visti gli artt. 33 ter, 416, 417 c.p.p.

**c h i e d e**

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati sopra indicati;

**m a n d a**

alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Trieste, 1.10.2016

Il Pubblico Ministero

dott. Federico FREZZA - dott. Matteo T...

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
TRIBUNALE DI TRIESTE

DEPOSITATO IL 3/10/2016

IN SEGRETARIA

...

